

INTRODUZIONE

Lotta al terrorismo e cooperazione giudiziaria sono due aspetti sinergici, complementari, indissolubili. Nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi e della contestuale tutela e salvaguardia delle garanzie costituzionali che mai vanno affievolite né tantomeno derogate, gli Stati membri dell'UE, con la epocale Decisione-quadro del Consiglio n. 584 del 13.06.2002, adottata ai sensi degli artt. 31 e 34 del TUE¹, hanno posto le basi per un compiuto abbattimento del fenomeno terroristico e, prim'ancora, per una sinergica cooperazione trans-nazionale.

Gli Stati, infatti, con la decisione *de qua*, hanno raggiunto un accordo c.d. 'integrativo'² proprio allo scopo di rendere più agevoli e snelle le procedure di consegna delle persone ricercate³, condannate con sentenza definitiva o in attesa di giudizio⁴, spianando la strada ad una procedura che ha le sue naturali implicazioni anche nella lotta al terrorismo.

Il necessario e progressivo raccordo, definito in termini tecnici come "ravvicinamento degli ordinamenti giuridici degli Stati membri", è stato realizzato e reso possibile con una trasformazione particolare, e vale a dire passando dal tradizionale istituto dell'extradizione alla nuova procedura, riconosciuta universalmente come più snella ed immediata, ed identificabile nella consegna della persona ricercata, sulla base di un mandato d'arresto europeo (MAE)⁵.

Più in particolare, il Mandato d'arresto Europeo è una decisione giudiziaria, pronunciata da uno Stato membro nella persona dei suoi organismi giurisdizionali, ed in cui si richiede – con dimostrazione provata e documentata posta a fondatezza della decisione e della conseguenziale

¹ In *G.U.C.E.*, 18 luglio 2002, L. n. 190.

² Per accordo integrativo si intende un *pactum* volto ad ampliare e completare alcune norme dei diversi sistemi giudiziari comunitari.

³ Cfr. G. IUZZOLINO, *Il mandato d'arresto europeo: cos'è, come funziona e quando si applicherà*, in *Diritto e Giustizia*, 2003, pp. 90 ss.; G. IUZZOLINO, *Una procedura che taglia i tempi di esecuzione; dopo la richiesta consegna in meno di un mese*, in *Guida Dir.*, 2004, pp. 98 ss.; M. PEDRAZZI, *Mandato d'arresto europeo e garanzie della persona*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 2 ss.; E. SELVAGGI, *Con l'avvio del mandato d'arresto europeo per l'Italia si impone una scelta di qualità*, in *Guida Dir.*, 2004, pp. 108 ss..

⁴ Cfr. G. VASSALLI, *Mandato d'arresto e principio di uguaglianza*, in *Giusto proc.*, 2002, pp. 129 e ss.; V. CAIANELLO-G. VASSALLI *Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 462; E. SELVAGGI, *Il mandato europeo ed il rispetto del sistema di arresto*, in *Giusto proc.*, 2002, pp. 147 e ss.

⁵ Cfr. a tal proposito E. SELVAGGI, *Il mandato europeo ed il rispetto del sistema di arresto*, in *Giusto proc.*, 2002, pp. 147 ss.

richiesta – l’arresto e la consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione ed applicazione inderogabile di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

In questo senso, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’applicazione e l’esecuzione di ogni mandato d’arresto europeo ai fini della piena esecutività del principio del riconoscimento reciproco⁶, ma con alcune regole ben precise. Infatti, ai sensi dell’art. 2, § 1, può essere emesso un MAE solo ad una condizione.

La condizione essenziale, in presenza della quale può essere certamente emesso un mandato d’arresto europeo, prevede ed impone che i fatti sanzionati siano puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena afflittiva e con una misura di sicurezza restrittiva e privativa della libertà che presenti una durata massima non inferiore ai dodici mesi.

È lecito ed è inevitabile un interrogativo: quali reati legittimano l’emissione di un mandato d’arresto europeo? I reati causativi di un MAE sono tutti quelli definiti dalle leggi dello Stato emittente, a condizione che siano puniti in questo stesso Stato con una pena detentiva che abbia una durata – commisurata alla gravità del reato medesimo – pari o addirittura superiore ai tre anni.

Le fattispecie comunemente considerate delittuose e, perciò, legittimanti l’emissione di un MAE, sono ben 32. E tra le ipotesi di reato poc’anzi accennate figurano, a titolo esemplificativo, proprio il terrorismo, o ancora la partecipazione ad una diversa organizzazione criminale⁷, la corruzione, la frode, sino ad arrivare all’omicidio.

Superata questa progressione⁸, possiamo addivenire alla *reductio ad unum* secondo la quale la principale novità attribuibile al MAE, rispetto alla procedura che si riconosce nell’istituto della estradizione, è il suo essere scevra da qualsiasi commistione politica, da

⁶ Cfr. G. RANALDI, *La cooperazione internazionale in materia penale tra estradizione e mandato d’arresto europeo*, in *Giur. It.*, 2004, p. 228.

⁷ Cfr. N. BARTONE, *Mandato d’arresto europeo e tipicità nazionale del reato*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 2 e ss..

⁸ Si tratta di un elenco di reati gravi e ad elevato tasso di antisocialità, ritenuti meritevoli di sanzione penale da parte di tutti gli Stati membri, a prescindere dalle singole formule legislative utilizzate da ciascuno di essi per individuarli, descriverli e sanzionarli. In riferimento ai reati non contemplati nella lista di cui al § 2 dell’art 2, occorre precisare che ai sensi del § 4 dello stesso articolo, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il MAE costituiscano reato per la legge dello Stato membro di esecuzione, prescindendo dagli elementi costitutivi e dalla qualifica dello stesso.

qualsivoglia intervento politico-governativo, essendo infatti il suo espletamento demandato e rimesso interamente all'autorità giudiziaria dei singoli Stati membri, con la collaborazione di insostituibili supporti quali il sistema di informazione Schengen (SIS) e dei servizi Interpol.

È palese, perciò, che nella procedura di esecuzione del MAE il rapporto è tra l'autorità giudiziaria emittente e quella richiesta dall'esecuzione. Ad essa compete e spetta un controllo sul mandato, che serve sostanzialmente ad escludere che lo stesso implichi violazioni ipotizzate della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Ebbene, al di là degli aspetti tecnici del MAE che intingono solo relativamente all'interno dell'elaborato, ciò che più rileva e ciò cui ambisce la presente trattazione di congedo è la descrizione analitica delle più peculiari fenomenologie terroristiche, delle sue casistiche eziologiche e del modo con il quale – superando anche il MAE – gli Stati Europei e la Comunità Mondiale, in piena sinergia nella assoluta consapevolezza dell'importanza della cooperazione, hanno inteso debellare un *modus operandi* che ha creato e crea tuttora angoscia nell'intero emisfero terrestre.

CAPITOLO I

Terrorismo nazionale ed internazionale

1.1. – La nozione di terrorismo

La definizione teorica di terrorismo è particolarmente dibattuta. Nel decorso storico del tempo, il termine ‘terrorismo’ è stato, infatti, inizialmente utilizzato con riferimento alla strategia dei Governi per sottomettere la popolazione. Era, insomma, un terrorismo interno e sistematico.

Successivamente, è stato inteso come uso strumentale e programmatico della violenza ai danni delle entità statali da parte di organizzazioni clandestine con finalità politiche.

Sempre procedendo per definizioni, va rilevato che alcuni teorici hanno sostenuto che il terrorismo sia un fenomeno complesso in quanto legato all’ambito criminologico, all’ambito politico e intimamente collegato anche ai concetti di guerra, di propaganda e di religione¹.

Altri, invece, hanno teorizzato che bisogna guardare non alla semantica ed alla etimologia ma bensì alle motivazioni, alla personalità e alla strategia del terrorista: i gruppi terroristici di matrice separatista, ad esempio, sono animati da motivazioni propriamente politiche, come l’indipendenza del proprio territorio da una nazione rispetto alla quale non percepiscono alcun minimo senso di appartenenza o il cambiamento dell’ordine sociale; altri gruppi, ad esempio i nazionalisti di stampo religioso, vengono vissuti come un’insidia assai più pericolosa perché spesso privi di un chiaro piano politico².

¹ A. SCHMID, *Frameworks for conceptualising terrorism*, in *Terrorism and Political Violence* vol. 16, n. 2, 2004.

² W. LAQUEUR, *Il nuovo terrorismo*, Corbaccio, Milano 2002, pp. 102-103.

Di conseguenza, il termine terrorismo finisce con l'assumere significati differenti per persone differenti. Questa è anche almeno in parte la ragione per cui il terrorismo non è mai stato definito in modo univoco e soddisfacente. I Governi cercano di lasciar fuori i soggetti istituzionali da ogni definizione di terrorismo e rigettano l'idea che possa anche esistere un collegamento causale tra atti terroristici sponsorizzati dagli Stati e il terrorismo dei soggetti non istituzionali. Inoltre, i Governi rifiutano di prendere in considerazione le cause del terrorismo e di affrontarle.

L'assenza di una politica normativa coerente, lungimirante e organica sul terrorismo è la cartina al tornasole più compiuta e fedele dell'atteggiamento e dell'approccio adottato dai Governi, inermi, passivi e poco propensi al sostanziale e fattivo reperimento di tutti i mezzi necessari per reagire efficacemente contro il terrorismo sul piano giuridico internazionale.

Di conseguenza, la cooperazione interstatale in materia penale³ per prevenire, controllare e reprimere il terrorismo rimane frammentaria, lacunosa e pertanto inefficace ed inefficiente.

Nei Paesi occidentali si ritiene che un atto terroristico sia caratterizzato dall'uso indiscriminato della violenza contro una popolazione civile, con l'intento di diffondere confusione ed entropia e di coartare un governo o un'autorità politica internazionale, piegandola così ai *desiderata* dell'organizzazione terroristica.

All'origine del terrorismo ci sono, insomma, sempre motivazioni ideologiche o politiche (e questo lo differenzia da comportamenti criminosi motivati da ragioni private, come la ricerca del guadagno o la vendetta personale)⁴.

³ Cfr. *ibidem*, cap. II.

⁴ Questa interpretazione resta altamente problematica e non è accolta da molti autori. Anzitutto, non tiene conto della condizione in cui si trovano i popoli oppressi dalla violenza di forze occupanti, dal momento che la nozione di terrorismo viene circoscritta alla condotta illecita di soggetti non istituzionali. Anche rispetto a questo approccio limitato, i Governi hanno ommesso di sviluppare un efficace regime giuridico internazionale volto a prevenire, controllare e reprimere il terrorismo.

Essi hanno, invece, almeno finora, preferito un approccio confuso consistente nello sviluppare convenzioni distinte per materia che si riferiscono solo ad alcune particolari manifestazioni di violenza. Trattasi di un problema, dunque, di non poco momento, se si considera che la minaccia terroristica ha preso piede a livello internazionale in maniera sempre più intensa, specie negli ultimi anni. Basti ricordare i tragici fatti di Parigi del 13.11.2015, quelli di Bruxelles del 22.3.2016, del 14 luglio 2016 avvenuti a Nizza, quelli di Manchester del 22.5.2017, del 22.3.2017 e del 3.6.2017 verificatisi a Londra, da ultimo quelli di Barcellona del 17.08.2017.

1.2. – Evoluzione storica del terrorismo

Del terrorismo però va fatta un'attenta analisi anzitutto con riferimento alla sua evoluzione storica. Non tragga in inganno la eco impetuosa che alcuni attentati hanno avuto e stanno avendo nell'era moderna: quanto rilevato, infatti, non deve portare a pensare che il terrorismo sia un fenomeno coevo alla nostra esistenza.

Tutt'altro: il terrorismo costituisce un fenomeno noto fin dall'antichità. Basti pensare alle congiure di palazzo ai tempi dell'Impero Romano ed al Medioevo, ove il terrorismo ha avuto un suo precedente nel tirannicidio, rinverdito nel Rinascimento⁵ e, nel corso delle guerre religiose del sec. XVI, dalle teorie dei monarcomachi luterani, calvinisti e cattolici⁶.

Dopo la svolta rappresentata dal giacobinismo robespierrista, il terrorismo cominciò a rappresentare uno strumento di rivendicazione appannaggio degli eserciti – sia di quelli fedeli a Napoleone che di quelli a lui ostili – e delle forze della Restaurazione (“terrore bianco”).

Gradualmente, però, il terrorismo cominciò a cambiar pelle: nelle aree del dissenso non veniva teorizzato prevalentemente come mero strumento di liberazione da un tiranno, cominciando altresì a divenire progressivamente un elemento di rivendicazione e di lotta politica. Non era più inteso necessariamente come manifestazione di un dissenso in modo organico, ma poteva – tale dissenso – esser veicolato anche isolatamente.

Emblematica in tal senso è la diffusione dell'immagine del rivoluzionario in armi pronto, se necessario, ad agire anche da solo. Ed è, questa, un'immagine iconica rivendicata principalmente dai populistici russi, che ricorrevano a tale “approccio” terroristico giustificandolo come reazione obbligata alle misure repressive estreme del potere zarista, assumendo perciò il significato morale e sociale di ribellione obbligata delle minoranze organizzate che passavano dalla cospirazione (dovuta) all'intervento armato.

Nel corso del sec. XIX il terrorismo s'intrecciò con le teorie insurrezionaliste anarchiche ed ebbe particolare diffusione con la serie di attentati compiuti da giustizieri

⁵ Emblematica l'uccisione nel 1537 a Firenze di Alessandro de' Medici da parte di Lorenzino de' Medici, che poi nella sua Apologia rivendicò il gesto come doverosa difesa della libertà repubblicana.

⁶ Teorie, queste ultime, di cui si ha concreta testimonianza nell'uccisione del re di Francia Enrico IV, nel 1610, ad opera del fanatico cattolico Ravailiac.

anarchici contro regnanti di vari Paesi (da quello contro lo zar Alessandro I nel 1866 a quelli contro il re d'Italia Umberto I del 1878 e 1900).

Contemporaneamente si sviluppò un terrorismo nazionalista, rivoluzionario o controrivoluzionario, esploso in luoghi diversi dell'Europa continentale (dall'attentato parigino di F. Orsini contro Napoleone III del 1858 alla lotta armata dei separatisti irlandesi), dei Balcani e del Medio Oriente, dove crebbe negli anni della prima guerra mondiale (anzi, innescando la prima Guerra Mondiale; nota è sua la riconducibilità all'attentato di Gavrilo Princip) ad opera di varie organizzazioni, come ad esempio la Mano Nera serba, l'Organizzazione rivoluzionaria interna macedone ed i sionisti palestinesi.

1.3. – Evoluzione nazionale del fenomeno terroristico

Nell'ordinamento giuridico italiano, tanto quanto nei vari trattati delle Nazioni Unite, non figura alcun esplicito rimando ad asserite definizioni di 'terrorismo'. A dimostrazione della totale assenza di qualsivoglia minima menzione del fenomeno terroristico all'interno degli ordinamenti statuali e interstatuali, la stratificazione degli interventi normativi volti proprio a combattere la fenomenologia terroristica e frutto di interventi a volte occasionali ed emergenziali.

Dal punto di vista storico si può dire che il termine terrorismo viene introdotto nel nostro ordinamento solo nel 1978 quando viene inserito nel codice penale l'art.289 *bis*, che punisce il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione⁷.

Infatti, il Codice Penale italiano, che risale al 1930, sanzionava i "Delitti contro la personalità interna" ed è stato modificato in risposta all'aggressione terroristica degli anni '70 e '80 mediante la "legislazione dell'emergenza"⁸.

⁷ Articolo introdotto con l'art. 2 d. l. del 21 marzo 1978, n.59 convertito con modifiche della legge 18 maggio 1978, n.191, "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di reati gravi".

⁸ Vedi M. CHIAVARIO, *Commento al d. l. 15 dicembre 1979 in Legisl. Pen.*, 1981, p. 32.

Agli interventi normativi in parola seguirono le leggi di attuazione delle Convenzioni e dei Trattati internazionali sottoscritte dall'Italia (in sede ONU, Consiglio d'Europa ed Unione Europea). Il Codice penale italiano, non aveva, quindi, una previsione specifica relativa al fenomeno terroristico.

La repressione sul fronte giudiziario è stata effettuata facendo ricorso agli strumenti giuridici vigenti al Codice penale del 1930 che collocava i delitti politici, ossia i “Delitti contro la personalità interna dello Stato”⁹ nella gerarchia dei beni giuridicamente protetti dalla Parte Speciale. Le disposizioni in esso racchiuse sono espressione del periodo storico in cui vengono elaborate e del modello politico di Stato totalizzante ed autoritario, espressione del regime fascista.

Il fenomeno terroristico poteva assurgere a fattispecie di rilevanza penale per un fenomeno di *analogia iuris* o quantomeno di confluenza analogica, potendo perciò confluire nelle seguenti fattispecie incriminatrici: reato di associazione sovversiva (art.270), propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (art.272), insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art 284), cospirazione politica mediante accordo (art 304), banda armata: formazione e partecipazione (art 306).

L'impianto autoritario ne ha reso problematica l'applicazione alla luce delle censure di legittimità costituzionale sollevate successivamente all'entrata in vigore della Carta Fondamentale nel 1948. In particolare, l'assetto normativo del Codice penale, limitatamente a tali fattispecie di reato, ha posto problemi di compatibilità in riferimento agli artt.18 e 21 Cost, che presidiano i valori giuridici della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero.

Si è, pertanto, palesata la necessità di raccordare le disposizioni e, sostanzialmente, di armonizzarle. Era più che altro necessario chiarire entro quali limiti le fattispecie di reato potessero ritenersi integrate. L'ampiezza dell'attività terroristica agli inizi degli anni '70 e – al contempo – la specificità di tale fenomeno ormai proliferante, ha reso perciò necessaria l'introduzione di una legislazione *ad hoc* che regolamentasse in modo puntuale la fattispecie.

Tale legislazione venne definita come ‘legislazione dell'emergenza’, proprio in virtù dell'eccezionalità della situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni.

⁹ V. Digesto UTET pp. 583 e ss. *Codice Penale Commentato* Lattanzi, Fiandaca e Musco, *Diritto penale, Parte Speciale* vol.1, Bologna 1999, p. 1; MARCONI, *I Delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, Milano, 1984, pp. 84 e ss.

Nella specie all'indomani del sequestro dell'onorevole Aldo Moro, con d. l. 21 marzo 1978 n.59 (convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978,n.191) fu inserito l'art.289 bis c.p. il cui comma 1 recita:" Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da 25 a 30 anni". All'intervento normativo in esame ben presto fece seguito l'adozione di un nuovo decreto legge n.625 del 1979 convertito nella legge 15 del 1980¹⁰ con cui il codice penale ancora una volta venne novellato, stavolta con l'introduzione del reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico tramite l'art.270 bis c. p., in cui la finalità di terrorismo è elemento costitutivo del reato ed è oggetto del dolo specifico.

Anche la legislazione internazionale ha operato sotto la spinta emotiva dei gravi atti commessi dai gruppi terroristici. Ciò, ha fatto sì che anche l'approccio tenuto risentisse di una forte estemporaneità e mancasse quindi di organicità e sistematicità. Anche l'intervento delle Nazioni Unite in tal senso, considerato il più importante a livello internazionale, risente di un approccio parcellizzato e ritagliato sulla repressione di singoli reati frutto delle azioni terroristiche.

A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 gli ultimi interventi legislativi nazionali hanno invece introdotto il reato di terrorismo internazionale con particolare riguardo ai reati finanziari ad esso collegati. A tal riguardo vengono in rilievo le leggi n. 438 del 15 dicembre 2001 e n.431 del 14 dicembre 2001 e la ratifica della Convenzione contro gli attentati terroristici mediante esplosivi e la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo¹¹.

La legge 438/2001 è volta ad adeguare la normativa italiana, orientata sulla minaccia del terrorismo interno, alla grave emergenza del terrorismo internazionale. Il Parlamento approvando la legge 438/2001 ha riscritto l'art.270 *bis* c.p. inserendovi la finalità di terrorismo anche internazionale (la nuova norma è ora intitolata "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico").

L'impossibilità di applicare il vecchio art. 270 *bis* c.p. ad organizzazioni operanti in Italia con finalità di terrorismo oltre i confini del nostro Stato, avrebbe potuto rendere il

¹⁰ V. MAZZANTI, *La Legge 6 febbraio 1980, n.15 contro il terrorismo*, in *Giust.pen.*,1980, III, p. 235.

¹¹ Pubblicata in G.U 14 dicembre 2001, n. .290 che ha convertito il d. l. 12 ottobre 2001, n.369.

territorio italiano una sorta di oasi di impunità per tali organizzazioni, in quanto la loro condotta sarebbe stata priva di rilevanza penale.

La normativa interna ha anche rafforzato l'attività di indagine della polizia giudiziaria in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, disciplinando l'attività di infiltrazione della polizia e le intercettazioni preventive di comunicazioni o di conversazioni, anche oltre i limiti previsti dal codice penale.

1.4. – Terrorismo politico in Italia

Almeno nella prima metà degli anni '90, all'interno dello scenario globale il terrorismo assume caratteristiche – per così dire – 'politiche' in quanto ancorato a precisi contorni ideologici. Il caso italiano è emblematico in tal senso. Per tutto il periodo che va dalla fine degli anni '60 agli inizi degli anni '80, il nostro Paese ha vissuto da una serie di attacchi terroristici provenienti da fazioni estremistiche di sinistra e di destra. La lunga durata del terrorismo italiano ha, così, attirato l'attenzione di molti studiosi che hanno cercato di analizzare le cause di tale fenomeno, producendosi in una vera e propria ricerca eziologica.

L'Italia sembra essere il solo grande Paese europeo dove il terrorismo politico si è perpetuato così a lungo, con l'eccezione dell'Irlanda del Nord e dei Paesi Baschi, in cui però la problematica era intrisa di sfumature etniche e religiose. In tale anomalia nazionale, si è diffuso il convincimento che una parte della recente storia italiana sia stata pesantemente condizionata da iniziative di cellule isolate riconducibili ai servizi segreti ed ai gruppi politici extraparlamentari, interessati alla destabilizzazione del sistema politico italiano e fomentati e motivati dall'idea di insidiare ed inficiare la tenuta democratica del Paese¹².

Il terrorismo in Italia, comunque, non centrò assolutamente i propri obiettivi: i gruppi di estrema sinistra, di matrice in genere marxista-leninista, videro sfumare la possibilità di sovvertire l'ordinamento statale attraverso la lotta armata.

¹² Il periodo in questione è meglio noto con il termine "Anni di piombo", con riferimento all'omonimo film del 1981 di Margareth von Trotta il cui titolo richiama il piombo delle pallottole.

Sconfitti furono anche i gruppi di estrema destra che a loro volta intendevano cambiare la formula politica governatrice per un venticinquennio, terrorizzando l'opinione pubblica al fine di dimostrare l'incapacità della democrazia a governare l'ordine pubblico, e l'esigenza di instaurare un regime autoritario.

Questi sono gli anni passati alla storia, almeno in Italia, come 'anni di piombo'. Per anni di piombo in Italia si intende un periodo storico coincidente con gli anni settanta e gli anni ottanta del XX secolo, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica che si tradusse in violenze di piazza, nell'attuazione della lotta armata e di atti di terrorismo. L'inizio di questo periodo storico viene collocato da alcuni nella cosiddetta contestazione del Sessantotto, da altri nella strage di piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969¹³ che, con 17 morti e 88 feriti è l'episodio il più cruento di quegli anni, ed il secondo più sanguinoso di sempre in Italia dopo la strage di Bologna del 2 agosto 1980.

A tali estreme e violente manifestazioni, ne seguirono altre, tra cui:

- 22 luglio 1970: strage di Gioia Tauro (6 morti e 66 feriti).
- 31 maggio 1972: strage di Peteano a Gorizia (3 morti e 2 feriti).
- 17 maggio 1973: strage della Questura di Milano (4 morti e 52 di feriti).
- 28 maggio 1974: strage di piazza della Loggia a Brescia (8 morti e 102 feriti).
- 4 agosto 1974: strage dell'Italicus (strage sull'espresso Roma-Brennero, 12 morti e 105 feriti).

Tornando al 1969, la sua importanza pionieristica nei c.d. 'anni di piombo' è da ascrivere al fatto che al di là dei singoli episodi altisonanti, fu un anno denso di contestazioni. Alle proteste studentesche seguirono le lotte dei lavoratori per i rinnovi contrattuali, con forti contrasti nei posti di lavoro e nelle fabbriche. Era il cosiddetto «autunno caldo».

Il 25 aprile di quell'anno scoppiò un ordigno a Milano, al padiglione FIAT della Fiera provocando diversi feriti gravi, e una bomba viene ritrovata all'Ufficio Cambi della Stazione Centrale. Qualche mese dopo, il 9 agosto vengono fatte scoppiare otto bombe su diversi treni, che provocarono 12 feriti. Il 19 novembre, durante una manifestazione a Milano dell'Unione Comunisti Italiani morì l'agente di polizia Antonio Annarumma, colpito da un tubo d'acciaio mentre si trovava alla guida di un fuoristrada.

¹³ M. CAPANNA *Formidabili quegli anni*, Milano, Rizzoli, 1988, pp. 31 e ss.